

*OGGETTO*

### **EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS – DISPOSIZIONI TEMPORANEE PER LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER PERDITE DELL'ESERCIZIO 2020 E PER LA CAUSA DI SCIoglIMENTO DELLA SOCIETÀ PER RIDUZIONE O PERDITA DEL CAPITALE SOCIALE**

*AGGIORNAMENTO*

**19 FEBBRAIO 2021**

*RIFERIMENTI NORMATIVI*

Art. 1, comma 366, L. 30.12.2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021)  
Art. 6 DL 8.4.2020 n. 23 (c.d. DL "liquidità") convertito nella L. 5.6.2020 n. 40  
Articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile  
Articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile  
MISE Circolare 29 gennaio 2021 n. 26890

*ALLEGATI*

*CLASSIFICAZIONE*

DIRITTO D'IMPRESA  
CODICE CIVILE  
RIDUZIONE CAPITALE PER PERDITE

*CODICE CLASSIFICAZIONE*

30  
000  
cc2482ter

*COLLEGAMENTI*

CIRCOLARE 28/2020 - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS - PROROGHE DEI TERMINI PER I VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI E GLI ALTRI ADEMPIMENTI FISCALI  
CIRCOLARE 31/2020 - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS – PROROGA DEI TERMINI PER L'APPROVAZIONE DEI BILANCI 2019 E CONSEGUENTE DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI VERSAMENTO IMPOSTE DIRETTE/IRAP - ALTRE CONSEGUENZE IN MATERIA DI BILANCIO

*REFERENTE STUDIO*

**dott.ssa Adriana ADRIANI**

*BRIEFING*

Visto che l'anno 2020 è stato un anno estremamente difficile e delicato a causa dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19), il Legislatore civile era intervenuto, attraverso il così detto "Decreto Liquidità", n. 23 del 2020, sostanzialmente stabilendo che le perdite di bilancio eventualmente subite nel 2020, non portano all'adozione delle norme in materia previste dal codice civile. La legge di bilancio per il 2021 ha riformulato la norma del decreto-legge n. 23 del 2020, rinviando le decisioni sulle perdite dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 al quinto esercizio successivo. Inoltre la norma ha previsto la sospensione della operatività della causa di scioglimento per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale (art. 2484, n. 4, cod. civ.).

Si ricorda, infine, che l'articolo 7 del già citato decreto-legge n. 23 del 2020, così detto "Decreto Liquidità", stabilisce che nella redazione del bilancio in corso al data del 31 dicembre 2020 può essere applicata la prospettiva della continuità aziendale se risulta sussistente nel bilancio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2021

### ***TRATTAMENTO DELLE PERDITE DI BILANCIO 2020***

#### **TRATTAMENTO DELLE PERDITE A REGIME**

Il codice civile dedica alcuni articoli all'importante tema del trattamento delle perdite di bilancio, che se arrivano ad intaccare più di un terzo del capitale sociale portando quest'ultimo al di sotto del minimo legale, comportano l'assunzione di ben precisi atteggiamenti al livello amministrativo e assembleare

Pertanto, prima di analizzare la portata delle nuove disposizioni, che coinvolgono gli esercizi in corso al 31 dicembre 2020, è bene ricordare, sinteticamente, le norme del codice civile che dispongono in merito alla riduzione del capitale sociale proprio a causa di perdite di esercizio:

- ⇒ L'articolo 2446, commi 2 e 3, del codice civile, stabilisce, per Spa e Sapa, che se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate;
- ⇒ L'articolo 2447 del codice civile stabilisce, per Spa e Sapa, che se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al di sotto del minimo legale, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società;
- ⇒ L'articolo 2482-bis, commi 4, 5 e 6, del codice civile dispone, per le S.r.l., che se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate;
- ⇒ L'articolo 2482-ter del codice civile stabilisce, per le S.r.l., che se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al di sotto del minimo legale, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo. È fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società.

#### **TRATTAMENTO DELLE PERDITE DELL'ESERCIZIO 2020**

Posto che l'anno 2020 è un anno estremamente difficile per le imprese che ha portato talvolta alla chiusura delle attività per prolungati e reiterati periodi di tempo, in altri casi alla diminuzione della operatività rispetto ai "normali" standard a cui l'impresa era abituata, con la conseguenza di impatti negativi, più o meno forti, da un punto di vista principalmente economico e finanziario, il Legislatore civile era intervenuto, attraverso il così detto "Decreto Liquidità", n. 23 del 2020, sostanzialmente stabilendo che le perdite di bilancio eventualmente subite nel 2020, non portano all'adozione delle norme in materia previste dal codice civile.

La legge di bilancio per il 2021, n. 178 del 30 dicembre 2020, è nuovamente intervenuta sull'argomento e attraverso il comma 266, dell'articolo 1, ha completamente sostituito l'appena citato articolo 6 del decreto-legge n. 23 del 2020, ampliandone l'ambito di applicazione.



Il comma 266 dell'art. 1 della L. 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021), che ha sostituito, a decorrere dall'1.1.2021, l'art. 6 del DL 8.4.2020 n. 23 (c.d. DL "liquidità") convertito nella L. 5.6.2020 n. 40, prevede che, per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31.12.2020

- ovvero nei bilanci che chiudono a quella data così come in quelli a cavallo ("in primis" 1.7.2020 - 30.6.2021) - non si applicano l'artt, 2446 co.2 e 3, l'art 2447, l'art 2482-bis co. 4, 5 e 6 e l'art 2482-ter c.c. e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 co. 1 n. 4 e 2545-duodecies c.c. (co. 1).

Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo, ex artt. 2446 co.2 e 2482-bis co. 4 c.c., è posticipato al quinto esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate (co. 2).

Nelle ipotesi previste dagli artt, 2447 o 2482-ter c.c. l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli artt, 2447 o 2482-ter c.c. In relazione a tale fattispecie si ribadisce che, fino alla data di tale assemblea, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt, 2484 co. 1 n. 4 e 2545-duodecies c.c. (co. 3).

Per quanto riguarda l'informativa da fornire nella Nota Integrativa, viene disposto (co. 4) che le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 vanno distintamente indicate nella nota integrativa (Bilancio 2020) specificando, in degli appositi prospetti:



-  La loro origine nonché
-  Le movimentazioni intervenute nell'esercizio.

E, quindi, per le perdite emerse negli esercizi "in corso alla data del 31 dicembre 2020" gli interventi prescritti dalle ricordate disposizioni codicistiche potranno avvenire "entro" l'assemblea di approvazione del bilancio 2025, previa distinta indicazione in Nota integrativa al fine di tenerle separate da eventuali perdite future non "coperte" dalla nuova disciplina.

Resta fermo, peraltro, l'obbligo di convocazione, senza indugio, dell'assemblea, sia nei casi contemplati dagli artt. 2446 e 2482-bis c.c., per dar conto ai soci della perdita di oltre un terzo del capitale (sottoponendo loro una Relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del Collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione), che nei casi previsti dagli artt. 2447 e 2482-ter c.c., per il rinvio della decisione di ricapitalizzazione immediata della società o, in alternativa, della sua trasformazione o scioglimento (anche in tal caso, sottoponendo ai soci una Relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del Collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione).

La nuova disciplina non dovrebbe riguardare le perdite che matureranno nel 2021 (ed esercizi successivi).

In sostanza sono escluse dalla sospensione di cui all'art. 6 del DL 23/2020:

-  le perdite relative all'esercizio chiuso al 31.12.2019;
-  quelle dei bilanci chiusi al 29.02.2020 e al 31.03.2020 (o comunque in date intermedie, comprese tra l'1.1.2020 e l'8.04.2020).

Non è, infatti, ragionevole lasciar godere dell'esenzione, accanto ad imprese realmente colpite dalla pandemia, anche imprese che evidenzino deficit patrimoniali causalmente riconducibili a fattori differenti.

Si precisa che gli amministratori, verificandosi la perdita dell'esercizio 2020, devono comunque convocare senza indugio l'assemblea per l'immediata riduzione del capitale e contemporaneo aumento del medesimo: l'assemblea "può" deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo. La sterilizzazione non è, quindi, un effetto automatico della norma, ma frutto di un'opzione che è l'assemblea a esercitare

Infatti con la Legge di Bilancio 2021, fermo restando l'obbligo d'immediata convocazione dell'assemblea al verificarsi della perdita rilevante, viene concessa ai soci la possibilità di rinviare sino all'assemblea che approva il bilancio del quinto esercizio successivo:

- ⌘ sia la riduzione di cui all'articolo 2446 (e 2482-bis c.c.),
- ⌘ che la ricostituzione del capitale eroso dalle perdite di cui all'articolo 2447c.c. (e 2482-ter).

Fino a quella assemblea rimane sospesa anche la causa di scioglimento prevista dall'articolo 2484, n. 4 del c.c.

Peraltro il Ministero dello sviluppo economico con la Lettera circolare n. 26890 del 29 gennaio 2021 fornendo un parere in ordine alla sospensione di operatività ex art. 6 del DL 23/2020 della causa di scioglimento per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale (art. 2484, n. 4, cod. civ.), ha chiarito che ove le società decidano (con delibera assembleare) di avvalersi della possibilità prevista dal comma 3 della norma in esame di deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo, non risulta comunque alle stesse impedita, anticipatamente rispetto a tale termine, l'adozione delle determinazioni previste dagli artt. 2447 e 2482-ter c.c., oppure, in alternativa alle stesse, la rilevazione dell'intervenuta causa di scioglimento ex art. 2484, n. 4, cod. civ.

Lo spostamento del termine per il ripiano delle perdite in questione, infatti, alla data dell'assemblea che approva il bilancio dell'esercizio 2025 non sembra precludere la possibilità, per le società interessate, di procedere in via anticipata, rispetto a detta data, ad assumere le determinazioni previste dalla legge.

### ***SOSPENSIONE DELLA OPERATIVITÀ DELLA CAUSA DI SCIoglimento PER RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE (ART. 2484, N. 4, COD. CIV.).***

#### **RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE AL DI SOTTO DEL MINIMO LEGALE**

Causa di scioglimento, ai sensi dell'art. 2484, co. 1, n. 4 C.C., è la previsione che si realizzi una perdita superiore al terzo del capitale Sociale, e che per effetto di questa perdita il Capitale si riduca al di sotto del minimo legale.

In tale ipotesi gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio, ovvero nel termine di "trenta giorni dal giorno in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea dei soci", l'assemblea dei soci secondo le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

L'assemblea, alternativamente, deve pronunciarsi a favore di una delle due seguenti possibili soluzioni, affinché la causa di scioglimento non diventi operativa:

- ⇒ Riduzione del Capitale per perdite e contemporaneo aumento ad una cifra non inferiore al minimo legale, secondo gli art. 2447 e 2482-ter c.c.;
- ⇒ Trasformazione in un tipo di società il cui capitale sociale minimo previsto sia almeno pari quello residuo a seguito delle perdite registrate, considerando che per quanto riguarda le società di capitali, il capitale minimo della S.P.A è di € 50.000 mentre quello della SRL è di 10.000, mentre per le società di persone, non è previsto alcun capitale minimo.

Nel caso in cui gli amministratori non procedano alla tempestiva convocazione dell'assemblea, ovvero nel caso in cui l'assemblea non assuma le relative decisioni atte a evitare lo scioglimento, compito degli amministratori è quello di accertare la presenza di una delle cause di scioglimento ai sensi dell'art. 2484 del C.C., procedendo con gli adempimenti pubblicitari necessari.

### **SOSPENSIONE DELLA CAUSA DI SCIoglIMENTO PER RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE AL DI SOTTO DEL MINIMO LEGALE**

Il comma 266 dell'art. 1 della L. 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021), che ha sostituito, a decorrere dall'1.1.2021, l'art. 6 del DL 8.4.2020 n. 23 (c.d. DL "liquidità") convertito nella L. 5.6.2020 n. 40, prevede che, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 co. 1 n. 4 e 2545-duodecies c.c. (co. 1).

Nelle ipotesi previste dagli artt. 2447 o 2482-ter c.c. l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli artt. 2447 o 2482-ter c.c. In relazione a tale fattispecie si ribadisce che, fino alla data di tale assemblea, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 co. 1 n. 4 e 2545-duodecies c.c. (co. 3).

Il MISE (circolare n. 26890 del 29 gennaio 2021) ha precisando che mentre l'accertamento della causa di scioglimento, prevista dall'art. 2484 co. 1 n. 4 c.c., è rimessa agli amministratori della società (art. 2485 C.C.), nel contempo, la nuova formulazione dell'art. 6 cit. prevede, al comma 3, che la decisione di rinvio (che rende temporaneamente inoperativa la causa di scioglimento ex art. 2484, n. 4) spetti all'assemblea.

Sembra doversene dedurre che l'eventuale accertamento anticipato della causa di scioglimento rispetto al termine della chiusura del quinto esercizio successivo ad opera degli amministratori, potrà avvenire solo previo consenso (implicito od esplicito) dell'assemblea stessa, da richiamarsi nell'atto di accertamento medesimo.

Si precisa che la disposizione di cui all'art. 6 del DL 8.4.2020 n. 23 (c.d. DL "liquidità") convertito nella L. 5.6.2020 n. 40, così come modificato a decorrere dall'1.1.2021, dal comma 266 dell'art. 1 della L. 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021), non può riguardare perdite relative ad esercizi antecedenti a quello chiuso al 31 dicembre 2020. Conseguentemente le perdite relative ad esercizi antecedenti, (ad esempio esercizi 2018 e 2019) restano assoggettate, al regime generale previsto dall'art. 2482-ter c.c.;

# STUDIO ADRIANI

*Dottori Commercialisti Associati*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

---

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 21/2021

PAGINA

6/6

### ***COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI***

---

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

#### **STUDIO ADRIANI**

*Dottori Commercialisti Associati -*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI  
*(Un associato)*

**dott.ssa Adriana ADRIANI**